

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

## CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista/viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator all'agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e quest'ultima, al momento in cui il turista/visitatore sottoscrive la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista/viaggiatore deve tenere bene a mente che essa da per letto ed accettato, perché si è perseguito per i quali chiese il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come vi è disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

### 1. FONTI LEGISLATIVE

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 marzo 2011 (Codice Turismo) - dal D. Lgs. n. 227/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (art. 101 e seguenti) e dal regolamento (CE) n. 1831/2003 dell'Unione Europea e dal regolamento (CE) n. 1703/2003 e seguenti C. C. (e in particolare riferimento all'art. 1720 C.C.) in tema di contratto di mandato e dalle previsioni di cui agli articoli 1678 e seguenti C.C. (e in particolare riferimento all'art. 1686 C.C.) in tema di contratto di trasporto, in quanto applicabili.

### 2. REGIME AMMINISTRATIVO

L'organizzazione e l'intermediazione del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale, stante la specifica competenza. L'organizzatore e l'intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizia assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle polizze di garanzia verso i viaggiatori per la copertura di eventuali danni, e possono inoltre indicare le polizze di garanzia, con l'annullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o dell'intermediario. L'organizzatore ha la propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rinvio del turista presso la località di partenza. Ai sensi dell'art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l'uso nella regione o denominazione sociale del venditore o agente di viaggio, o del "turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura simile, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

### 3. DEFINIZIONI

- Ai fini del presente contratto s'intende per:
- a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso terzi all'esecuzione del contratto di vendita di pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4.4 o offrendo ai turisti, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
  - b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4. verso un corrispettivo forfettario;
  - c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto del quale il contratto di vendita di pacchetto turistico viene ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico;
  - d) la quota individuale di gestione pratica deve essere distinta dalla "quota di partecipazione" e va ad essa aggiunta, in aggiunta alla propria parte, la quota di gestione pratica, fino dalla sua apertura a fronte della prenotazione di servizi da parte del turista, anche tramite l'intermediario (a titolo esemplificativo, si fa riferimento alla gestione della pratica di comunicazione con i fornitori di tali servizi, quali compagnie aeree, compagnie assicurative, broker, hotel, compagnie di bus, ecc.);

### 4. CONTENUTO DEL PACCHETTO TURISTICO

La nozione di pacchetto turistico è la seguente: "I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti "tutto compreso", le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualsiasi modo, di almeno due elementi degli elementi di seguito indicati, venduti ad offerta in vendita ad un prezzo forfettario: a) trasporto di cui all'art. 1678 c.c. e seguenti; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o al viaggio, come ad esempio: assicurazione di responsabilità civile delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del "pacchetto turistico" (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi dell'art. 32, comma 1 del Codice Turismo) e, in quanto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

### 5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDE TECNICHE

1. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore e l'intermediario comunicano al turista le seguenti informazioni:
- a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
  - b) informazioni sull'identità del servizio operativo, ove non noto al momento della prenotazione, giusta previsione art. 11 Reg. CE 2111/05 (Art. 11, comma 2 Reg. CE 2111/05. "Se l'identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è nota al momento di acquisto del pacchetto turistico, il passeggero si informa del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettore aereo effettivo per il volo o i voli interessati. In caso di cambio di vettore aereo, il passeggero si informa dell'identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell'Unione Europea";
  - c) l'organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche su supporto elettronico o in via telematica - una Scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator quali il titolo esemplificativo, il regolamento (CE) n. 1831/2003 - estremi dell'autorizzazione amministrativa o S.C.I.A. dell'organizzatore;
  - d) estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur.;
  - e) estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
  - f) periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
  - g) parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).

### 6. PROPOSTA D'ACQUISTO - PRENOTAZIONI

La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere inviata su apposito modulo, compilato, se del caso, elettronicamente, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, al momento in cui il turista/visitatore invia la relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l'agenzia di viaggi, intermediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, né nei contratti ovvero in altri mezzi di comunicazione scritto, saranno fornite dall'organizzatore, in regola adempimenti degli obblighi previsti al proprio carico dall'art. 37 comma Cod. Tur. prima dell'inizio del viaggio. Richieste particolari sulla modalità di erogazione e di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di servizi a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell'agenzia di viaggio mandataria. Ai sensi dell'art. 32, comma 1 del Codice Turismo, i contratti conclusi a distanza o al fuori dei locali commerciali (come definiti dall'art. 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso ex art. 47 "1" comma lett. g).

### 7. PAGAMENTI

1. All'atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
- a) la quota di iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);

- b) acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornito dall'Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipato contro prezzo. Nel rispetto della validità della proposta di compravendita è pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all'art. 1385 c.c. non si producono ed il recesso dipende da fatto sopravvenuto non imputabile. Il saldo dovrà essere impropriamente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio pacchetto turistico richiesto;
- 2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l'intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto;
- 3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, alla pari della mancata rimesse al Tour Operator delle somme versate dal Turista all'intermediario - e ferme le condizioni di garanzia di cui all'art. 79 del D. Lgs. n. 227/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (art. 101 e seguenti) e dal regolamento (CE) n. 1831/2003 dell'Unione Europea e dal regolamento (CE) n. 1703/2003 e seguenti C. C. (e in particolare riferimento all'art. 1720 C.C.) in tema di contratto di mandato e dalle previsioni di cui agli articoli 1678 e seguenti C.C. (e in particolare riferimento all'art. 1686 C.C.) in tema di contratto di trasporto, in quanto applicabili.

### 8. PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento al quanto indicato, in catalogo o nel programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti o nel sito web dell'operatore.

- Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
  - diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di imbarco e di imbarco ai porti e negli aeroporti;
  - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
- Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come indicato nella scheda tecnica di cui al presente art. 11. I prezzi riportati negli eventuali aggiornamenti pubblicati sul sito web, in ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza o la revisione non può essere superiore all'10% del prezzo del programma originario. La quota individuale di gestione della pratica è sempre dovuta per ogni Turista per il quale vengono prenotati servizi, eccetto per i bambini fino a 12 anni di età.
- Il prezzo è composto da:
- a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
  - b) quota di partecipazione: espresso in catalogo o nella quotazione del pacchetto turistico o in quanto indicato nel contratto;
  - c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento;
  - d) costo eventuali polizze assicurative per spese mediche o altri rischi sanitari;
  - e) oneri e tasse aeroportuali e/o portuali.

### 9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO

#### PRIMA DELLA PARTENZA

1. Il turista che intende modificare o annullare il pacchetto turistico, prima della partenza, l'organizzatore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, né da immediatamente in forma scritta al turista direttamente o tramite il suo intermediario, indicando il tipo di modifica e il valore del prezzo richiesto.
2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico, purché l'Organizzatore sia in grado di offrirglielo, oppure di essere rimborsato, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di gestione pratica.
3. Il turista che intende modificare o annullare il pacchetto turistico, prima della partenza, l'organizzatore o l'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore o dall'intermediario è valida.
4. Se l'Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest'ultimo, nei termini di legge, l'intero importo pagato per l'acquisto del pacchetto turistico, diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:

- 4.1. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall'annullamento del pacchetto turistico quando l'annullazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito;
- 4.2. Il turista che ha pagato il pacchetto turistico, in caso di forza maggiore e caso fortuito, non ha diritto di essere rimborsato, né di essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:

- 4.3. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall'annullamento del pacchetto turistico quando l'annullazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista di una proposta alternativa offerta, l'organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio.

- 5. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitoria secondo quanto previsto dall'art. 10, 2° comma qualora il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1.

- 6. In caso di annullamento del contratto per causa di forza maggiore o per cause terze e nel caso SETEMMI S.p.A. sospenda i voli e operativi sulla destinazione (come - a mero titolo esemplificativo - in caso di "sconsiglio" valutato da parte del Ministero degli Esteri ed ovente all'oggetto una destinazione turistica determinata) o per annullamento del viaggio per cause scrivibili unicamente al Tour Operator, la restituzione del prezzo sarà comprensiva delle quote individuali di gestione pratica e delle eventuali assicurazioni sanitarie facoltative, trattenendo unicamente la somma relativa alla quota di assicurazione annullamento viaggio in quanto già attivata.

- 7. Qualora il Tour Operator insistesse, continua ad operare i voli/viaggi sulla destinazione turistica, nessun risarcimento e/o rimborso sarà dovuto al turista.

- 10. RECESSO DEL TURISTA
- 1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
- inadempienza o superiore qualità l'organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l'organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo;
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei termini di legge;

- 2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall'art. 3, comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell'importo di cui all'art. 7 comma 1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata in catalogo o nel programma fuori catalogo o viaggio su misura, l'eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.

- 3. Nel caso di gruppi prescelsi tutti somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
- 4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l'utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penali di cancellazione sono derogate e talora più restrittive.

- 5. In caso di recesso da parte del Turista per impossibilità sopravvenuta a ricevere la prestazione (ad esempio per malattia

sopravvenuta) lo stesso sarà tenuto a rimborsare in ogni caso al Tour Operator i costi dallo stesso sostenuti (e documentalmente comprovati) per il pacchetto turistico e/o viaggio non consumato.

### 11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmando non comportando oneri di qualsiasi tipo o carico del turista, oppure rimborsando quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Qualora non risultasse possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

### 12. SOSTITUZIONE O VARIAZIONE PRATICA

- 11.1. Il turista può sostituire a sé altra persona sempre che: a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione delle ragioni della sostituzione e la generalità del cessionario;

- b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al trasporto, ai visti, ai certificati sanitari;
- c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
- d) il sostituto rimborsi all'organizzatore tutte le spese oggettive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L'intermediario presso il quale si è svolta la prestazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, e non è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia di responsabilità di titoli di garanzia di cui all'art. 50E salvo l'essenziale di cui all'art. 46 Cod. Tur.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 12.1. Il cedente, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, restituirà al cessionario, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi